

Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Yongkang Kugooo Technology/EUIPO — Ford Motor Company (kugoo)(Causa T-324/20) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea – Opposizione – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo kugoo – Marchi dell'Unione europea e nazionale denominativi anteriori KUGA e dell'Unione europea denominativo KUGA ENERGI – Impedimento alla registrazione relativo – Rischio di confusione – Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 207/2009 (divenuto articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2017/1001)»]

(2021/C 263/26)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Yongkang Kugooo Technology Co. Ltd (Yongkang, Cina) (rappresentante: P. Pérot, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e V. Ruzek, agenti)

Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell'EUIPO: Ford Motor Company (Dearborn, Michigan, Stati Uniti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 marzo 2020 (procedimento R 65/2019-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Ford Motor Company e la Yongkang Kugooo Technology.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Yongkang Kugooo Technology Co. Ltd è condannata alle spese.

⁽¹⁾ GU C 247 del 27.7.2020.

Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Ryanair / Commissione (TAP; Covid-19)(Causa T-465/20) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato – Mercato portoghese del trasporto aereo – Aiuto concesso dal Portogallo alla TAP a causa della pandemia di COVID-19 – Prestito di Stato – Decisione di non sollevare obiezioni – Punto 22 degli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà – Società facente parte di un gruppo – Difficoltà intrinseche e che non risultano da una ripartizione arbitraria dei costi all'interno del gruppo – Difficoltà troppo gravi per essere risolte dal gruppo stesso – Obbligo di motivazione – Mantenimento degli effetti della decisione»)

(2021/C 263/27)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Ryanair DAC (Swords, Irlanda) (rappresentanti: E. Vahida, F.-C. Laprévote, S. Rating, I.-G. Metaxas-Maranghidis e V. Blanc, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn, V. Bottka e S. Noë, agenti)

Intervenienti a sostegno della convenuta: Repubblica francese (rappresentanti: P. Dodeller e E. de Moustier, agenti), Repubblica di Polonia (rappresentante: B. Majczyna, agente), Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes, P. Barros da Costa e S. Jaulino, agenti, assistiti da N. Mimoso Ruiz, avvocato)

Oggetto

Domanda fondata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione C(2020) 3989 final della Commissione, del 10 giugno 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.57369 (2020/N) — COVID-19 — Portogallo — Aiuto concesso alla TAP.

Dispositivo

- 1) La decisione C(2020) 3989 final della Commissione, del 10 giugno 2020, relativa all'aiuto di Stato SA.57369 (2020/N) — COVID-19 — Portogallo — Aiuto concesso alla TAP, è annullata.
- 2) Si devono sospendere gli effetti dell'annullamento di detta decisione fino all'adozione di una nuova decisione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 TFUE. Detti effetti sono sospesi per un periodo non superiore a due mesi a decorrere dalla data di pronuncia della presente sentenza per il caso in cui la Commissione decida di adottare la menzionata nuova decisione ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, TFUE e per un periodo supplementare ragionevole qualora la Commissione decida di avviare il procedimento di cui all'articolo 108, paragrafo 2, TFUE.
- 3) La Commissione è condannata a farsi carico delle proprie spese nonché di quelle sostenute dalla Ryanair DAC.
- 4) La Repubblica francese, la Repubblica di Polonia e la Repubblica portoghese si faranno carico delle proprie spese.

(¹) GU C 287 del 31.8.2020.

Sentenza del Tribunale del 19 maggio 2021 — Müller / EUIPO (TIER SHOP)

(Causa T-535/20) (¹)

[«Marchio dell'Unione europea – Domanda di marchio dell'Unione europea figurativo TIER SHOP – Impedimenti alla registrazione assoluti – Carattere descrittivo – Assenza di carattere distintivo – Articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), del regolamento (UE) 2017/1001 – Interesse ad agire – Obbligo di motivazione – Articolo 72, paragrafo 4, e articolo 94, paragrafo 1, prima frase, del regolamento 2017/1001»]

(2021/C 263/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrente: Müller GmbH & Co. KG (Ulm, Germania) (rappresentante: S. Mühlberger, avvocato)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: E. Markakis, agente)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quinta commissione di ricorso dell'EUIPO del 29 giugno 2020 (procedimento R 2600/2019-5), relativa a una domanda di registrazione del segno figurativo TIER SHOP come marchio dell'Unione europea

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Müller GmbH & Co. KG è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

(¹) GU C 348 del 19.10.2020.